

ALLEGATO "B" AL N. 9809 DELLA RACCOLTA

STATUTO
FONDAZIONE COTTOLENGO SALUTE
ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1

(DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

È costituita una fondazione denominata

FONDAZIONE COTTOLENGO SALUTE ENTE DEL TERZO SETTORE

in breve "FONDAZIONE COTTOLENGO SALUTE ETS"

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione prosegue senza soluzione di continuità l'attività svolta dalla Fondazione Cottolengo Onlus.

La sede della Fondazione è nel Comune di Torino in via Cottolengo, 14.

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

ART. 2

(SCOPO)

La Fondazione costituisce un Ente strumentale dell'Ente morale PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, che ne è il fondatore, e costituisce uno degli strumenti attraverso i quali lo stesso ente persegue l'obiettivo di continuare l'opera di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Nonostante il nesso strumentale esistente con l'Ente morale e l'integrale condivisione degli scopi di quest'ultimo, la Fondazione è una entità giuridicamente, finanziariamente e patrimonialmente autonoma rispetto all'Ente morale, da cui riceve ed accoglie gli indirizzi strategici e le direttive organizzative e di coordinamento necessarie all'armonico funzionamento delle attività che formano - nel loro insieme complesso - la Mission della PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA.

Nello specifico la Fondazione si pone come scopo svolgere attività rientranti nella mission della Piccola Casa della Divina Provvidenza ed in particolare le attività di prestazione sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale.

ART. 3

(ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE)

La Fondazione - quindi - persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirando il suo operato alla

Mission della PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 c. 1 lettera B D.lgs. 117/2017)

prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lettera C D.lgs. 117/2017);

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 c.1 lettera u D.lgs. 117/2017);

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, produttive, bancarie, finanziarie, di credito, mobiliari ed immobiliari, di servizio e potrà consentire ipoteche e garanzie reali sui beni sociali, assumere obbligazioni per fidejussioni ed avalli nei confronti di fondazioni o enti da essa dipendenti o ad essa correlati, compiere qualsiasi altra operazione o atto comunque connesso al raggiungimento dello scopo fondativo, nel rispetto dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore. In particolare la Fondazione potrà, entro i suddetti limiti:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare anche in veste totalitaria a Fondazioni che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) stipulare convenzioni ed appalti per l'affidamento a terzi di parte

dell'attività.

ART. 4

(ATTIVITÀ DIVERSE)

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nel rispetto dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- b. istituire ed erogare premi e borse di studio;
- c. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e/o commercializzazione di beni e servizi e loro diffusione attraverso qualsiasi canale distributivo e anche a mezzo world wide web, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti;
- f. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ART. 5

(PATRIMONIO)

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal patrimonio iniziale:

rappresentato dal conferimento eseguito per la dotazione patrimoniale dell'Ente al momento della sua costituzione;

- b) dal patrimonio indisponibile formato:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente;

- dalle donazioni, disposizioni testamentarie, elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile;

- dalla parte di rendite non utilizzate o da beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo che, con decisione dell'Organo Amministrativo, vengano destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- da contributi attribuiti al patrimonio indisponibile dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- c) dal patrimonio disponibile formato:
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, che non vengano destinati dall'Organo Amministrativo ad incremento del patrimonio indisponibile;
- d) dal fondo di gestione formato:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
 - dai ricavi e proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

L'Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire i mezzi che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro, etico e redditizio.

L'Organo Amministrativo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, l'Organo Amministrativo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio indisponibile della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6

(RACCOLTA FONDI E PATRIMONI DESTINATI)

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo Amministrativo può decidere l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 7

(ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'Organo Amministrativo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato nei termini di legge presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo Amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale, che, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017, deve contenere l'elenco degli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Ai bilanci della Fondazione devono essere allegate la relazione dall'organo di controllo e, qualora nominato, la relazione di certificazione del revisore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8

(ORGANI)

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, ove nominato.

Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere un compenso per il Direttore generale, l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 9 tutti nominati dal Direttore Unico e Legale rappresentante dell'Ente Morale Piccola Casa della Divina Provvidenza con il parere favorevole dei due Condirettori, dei Superiori Generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e dei rispettivi Vicari. I membri del consiglio di amministrazione, accettando l'incarico, durano in carica per tre esercizi salvo revoca o dimissioni.

ART. 10

(POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le deroghe previste da norme di legge di natura imperativa e dal presente Statuto.

Compete in particolare all'Organo Amministrativo:

- a) predisporre e approvare annualmente il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- b) approvare periodicamente i progetti da finanziare attraverso attività di raccolta fondi;
- c) decidere gli atti di disposizione afferenti al patrimonio, nonché alla destinazione delle risorse derivanti dalla raccolta fondi, sia vincolate che non vincolate, approvare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare le variazioni e le modifiche dello Statuto con la maggioranza dei due terzi;
- e) deliberare sulle proposte di estinzione della Fondazione, con la maggioranza dei due terzi;
- f) deliberare sull'eventuale nomina del Direttore Generale, sulla durata del suo incarico e sulla determinazione del suo compenso;
- g) deliberare sullo scioglimento della Fondazione così come disciplinato dal successivo art. 16;
- h) rilasciare a singoli membri procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

ART. 11

(NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE)

Il Presidente, nominato dal Direttore Unico e Legale rappresentante dell'Ente Morale Piccola Casa della Divina Provvidenza con il parere favorevole dei due Condirettori, dei Superiori Generali dei Fratelli e

delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e dei rispettivi Vicari, svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici.

Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti, o categorie di atti.

Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione o decisione del procuratore competente.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima occasione utile.

ART. 12

(DIRETTORE GENERALE)

Il Direttore Generale, ove nominato, viene scelto sulla base di comprovata ed accertata esperienza nel settore dell'organizzazione e della gestione delle attività della fondazione.

Al Direttore Generale compete la gestione complessiva del settore per il raggiungimento degli obiettivi generali in conformità alle finalità della Fondazione e di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione. È altresì responsabile degli uffici in cui è articolata l'attività.

È compito e responsabilità specifica del Direttore Generale:

- promuovere la qualità e lo stile del servizio cottolenghino;
- coordinare l'attività per l'erogazione dei servizi della Fondazione, con direttive e visite, curando l'applicazione degli indirizzi e degli orientamenti dati dal Presidente del consiglio di Amministrazione e/o dall'autorità pubblica;
- curare e coordinare i rapporti istituzionali con i vari Enti pubblici (quali Regioni e Comuni, enti nazionali e/o sovranazionali,) e privati, relativamente all'attività della Fondazione;
- sovrintendere alla gestione del personale e proporre la pianta organica;
- presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione una relazione annuale o infrannuale sull'intera gestione dell'attività;
- proporre la richiesta e l'accettazione di contributi erogati da enti pubblici o privati.

Può essere nominato Direttore Generale anche uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, tranne il Presidente.

Al Direttore Generale può essere rilasciata specifica procura per rappresentare l'Ente in specifiche situazioni o per compiere determinati atti o gruppi di atti.

ART. 13

(ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE)

L'Organo di Controllo è composto da un Collegio Sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Direttore Unico e Legale rappresentante dell'Ente Morale Piccola Casa della Divina Provvidenza con il parere favorevole dei due Condirettori, dei Superiori Generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e dei rispettivi Vicari., a cui spetta anche la determinazione del compenso; l'indicazione del Presidente, qualora non effettuata in sede di nomina, può essere fatta dal Collegio Sindacale nel corso della sua prima riunione.

Qualora venga ritenuto opportuno, il Direttore Unico e Legale rappresentante dell'Ente Morale Piccola Casa della Divina Provvidenza con il parere favorevole dei due Condirettori, dei Superiori Generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e dei rispettivi Vicari, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso a latere del Sindaco Unico viene nominato anche un membro supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Sindaco Unico o di uno dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo vengono convocati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina e possono essere riconfermati.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, il

Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società o un ente iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica fino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla propria nomina.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al Registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

ART. 14

(VOLONTARIATO)

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

ART. 15

(LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI)

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

i libri dei verbali dell'organo di controllo e revisione;

i libri di ogni eventuale altro organo sociale;

il libro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale, se presenti.

ART. 16

(SCIoglimento)

La Fondazione si estingue, con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, previo parere consultivo del Direttore Unico e Legale rappresentante dell'Ente Morale Piccola Casa della Divina Provvidenza con il parere favorevole dei due Condirettori, dei Superiori Generali dei Fratelli e delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo e dei rispettivi Vicari.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un Liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore strumentali all'Ente morale PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA e/o che svolgano un'analoga attività d'interesse ge-

nerale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17

(DISPOSIZIONI APPLICABILI)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto, ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato:

p. CARMINE ARICE

FRANCESCO VAGLIENTI Notaio sigillo